

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 16 settembre 2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 17 maggio 2018

Modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 6 agosto 2021

Indice generale

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 1 Oggetto.....	5
Articolo 2 Interpretazione del regolamento.....	5
Articolo 3 Sede delle sedute del Consiglio provinciale.....	5
Articolo 4 Bandiere e Gonfalone.....	5
CAPO II I CONSIGLIERI PROVINCIALI.....	5
Articolo 5 Convalida degli eletti. Surrogazione.....	6
Articolo 6 Diritti e doveri del Consigliere.....	6
Articolo 7 Decadenza.....	7
Articolo 8 Dimissioni.....	7
Articolo 9 Sospensione - Supplenza.....	8
Articolo 10 Rimborso spese.....	8
CAPO III GRUPPI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI TEMPORANEE.....	8
Articolo 11 Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo.....	8
Articolo 12 Commissione temporanea e speciale di studio.....	9
Articolo 13 Commissione di Indagine – Poteri e modalità di funzionamento.....	9
CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E ORDINE DEL GIORNO.....	10
Articolo 14 Prima convocazione dopo le elezioni. Competenze e termini.....	10
Articolo 15 Convocazione del Consiglio e Presidenza delle sedute.....	10
Articolo 16 Avviso di convocazione. Modalità invio. Termini.....	10
Articolo 17 Ordine del giorno delle sedute.....	11
Articolo 18 Deposito degli atti.....	11
Articolo 19 Segretario Generale della Provincia.....	11
CAPO V DISCIPLINA DELLE SEDUTE.....	12
Articolo 20 Seduta ordinaria, straordinaria, urgente.....	12
Articolo 21 Validità delle sedute - numero legale presenze.....	12
Articolo 22 Sedute pubbliche e segrete.....	13
Articolo 23 Sedute aperte.....	13
Articolo 24 Ordine di trattazione degli argomenti.....	14
Articolo 25 Comportamento del pubblico. Poteri del Presidente.....	14
CAPO VI DISCUSSIONE.....	15
Articolo 26 Mozione d'ordine, questione pregiudiziale, questione sospensiva, fatto personale.....	15
Articolo 27 Verifica del numero legale.....	15
Articolo 28 Discussione dell'Ordine del Giorno.....	16
Articolo 29 Numero e modalità degli interventi.....	16
Articolo 30 Intervento dei Revisori dei conti.....	17
Articolo 31 Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.....	17
Articolo 32 Sospensione della discussione e della seduta.....	17
CAPO VII VOTAZIONI.....	18
Articolo 33 Votazioni.....	18
Articolo 34 Tipo di votazioni. Compiti degli scrutatori.....	18
Articolo 35 Votazioni di emendamenti e di ordini del giorno.....	18
Articolo 36 Validità votazioni.....	19
Articolo 37 Rappresentanza delle minoranze. Voto limitato.....	19
CAPO VIII INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO.....	19
Articolo 38 Interrogazioni ed interpellanze.....	19

Articolo 39 Interrogazione.....	20
Articolo 40 Interpellanza.....	20
Articolo 41 Mozione.....	21
Articolo 42 Ordine del giorno.....	21
Articolo 43 Adesione a strumenti ed atti consiliari presentati da altri Consiglieri.....	22
CAPO IX VERBALI.....	22
Articolo 44 Verbali delle sedute.....	22
Articolo 45 Verbali delle deliberazioni.....	23
Articolo 46 Verbali delle sedute segrete.....	23
Articolo 47 Visione, approvazione e sottoscrizione dei verbali delle sedute.....	23
CAPO X PUBBLICITA' INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO.....	24
Articolo 48 Pubblicità informatica delle deliberazioni e degli atti del Consiglio.....	24
CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	24
Articolo 49 Rispetto delle norme procedurali.....	24
Articolo 50 Approvazione del regolamento e successive modifiche.....	24

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale sono disciplinati dal presente regolamento nel rispetto della legge e dello statuto.

Articolo 2 Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, il Presidente della Provincia, sentito il parere del Segretario Generale, sottopone al Consiglio una proposta che viene decisa seduta stante a maggioranza assoluta.

2. In caso di contestazioni di particolare complessità in ordine all'interpretazione di norme del regolamento, qualora non sia possibile assumere una decisione, il Presidente rinvia l'argomento a successiva seduta.

3. Le deliberazioni interpretative costituiscono parte integrante del regolamento e dovranno essere allegate allo stesso. L'atto interpretativo ha validità permanente. Non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 3 Sede delle sedute del Consiglio provinciale

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma presso Palazzo Nervi, sede della Provincia.

2. Il Presidente della Provincia, sentiti i Consiglieri Provinciali, può stabilire che la seduta del Consiglio eccezionalmente si tenga in luogo diverso dalla sede provinciale, quando ciò sia motivato da particolari ragioni, o a seguito di richiesta di un quinto dei Consiglieri.

Articolo 4 Bandiere e Gonfalone

1. Le Bandiere nazionale, europea e regionale sono sempre esposte.

2. Nei giorni in cui il Consiglio si riunisce viene esposto anche il Gonfalone della Provincia.

CAPO II I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Articolo 5

Convalida degli eletti. Surrogazione

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta dopo le elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, verifica la condizione degli eletti sulla base delle dichiarazioni presentate in sede di accettazione della candidatura e l'assenza di reclami presentati al Segretario Generale; provvede, quindi, alla convalida degli eletti, ovvero all'avvio della procedura per dichiarare l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità degli stessi.

Articolo 6

Diritti e doveri del Consigliere

1. Il Consigliere Provinciale ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio: presentare proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, emendamenti, nelle forme e con le modalità stabilite negli articoli successivi;
 - b) chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, indicando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
2. La proposta di deliberazione è indirizzata al Presidente della Provincia e al Segretario Generale che la trasmette al Dirigente competente per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Il Dirigente, completata l'istruttoria, trasmette la proposta al Presidente della Provincia.
3. Il Consigliere Provinciale deve astenersi a norma di legge dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbia interesse. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla Sala della riunione prima della trattazione. L'assolvimento di tale obbligo deve risultare a verbale, previa dichiarazione del Consigliere.
4. I Consiglieri Provinciali, entro trenta giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.
5. Ogni Consigliere ha diritto di accedere ai locali messi a disposizione del Consiglio, per lo svolgimento delle proprie funzioni, anche fuori dal normale orario di apertura degli uffici, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Provincia.
6. Ogni Consigliere, previa autorizzazione del Presidente della Provincia, può utilizzare le autovetture di servizio per l'espletamento di funzioni istituzionali in località diversa dalla sede dell'ente avvalendosi dell'autista, se disponibile, ovvero mediante la guida diretta. L'uso del mezzo deve avvenire nel rispetto delle procedure in atto per l'utilizzo delle autovetture in dotazione. Nel caso di mancata disponibilità di una autovettura di servizio, il Consigliere, previa autorizzazione del Presidente della Provincia, utilizza la propria autovettura con diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

7. I singoli Consiglieri, previa richiesta scritta al Presidente della Provincia, possono essere autorizzati ad utilizzare temporaneamente i locali di rappresentanza dell'Ente per iniziative connesse alle loro attività di Consiglieri Provinciali. L'utilizzo dei locali avviene compatibilmente con il calendario ed il programma di utilizzazione predisposto dal Presidente della Provincia. L'autorizzazione determina l'orario in cui i locali sono utilizzati ed il personale che vi deve prestare servizio.

8. I Consiglieri possono accedere ad una casella di posta elettronica personale, che decade in concomitanza con le cariche politiche o nel caso non sia utilizzata per più di sei mesi, ed hanno una dimensione massima di 100 Megabyte.

9. I Consiglieri hanno diritto, senza necessità di autorizzazioni, di accedere ai verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci e di ottenere copia informatica di singoli provvedimenti adottati dal Consiglio, dal Presidente della Provincia e dall'Assemblea dei Sindaci.

10. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dalle aziende ed enti partecipati, tutte le notizie, le informazioni ed i documenti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. I Consiglieri ne presentano richiesta verbale o scritta al Presidente della Provincia.

11. I Consiglieri possono far uso di atti, documenti e/o informazioni acquisiti nell'espletamento delle loro funzioni per le sole finalità pertinenti al mandato, e sono tenuti al rispetto del segreto, nei casi espressamente determinati dalla legge.

Articolo 7 Decadenza

1. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Provinciale determina la decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale.

2. Il Consigliere che non può partecipare ad una seduta del Consiglio, al fine di non incorrere nella decadenza dalla carica, deve comunicare i motivi dell'assenza al Segretario Generale, per iscritto o per telefono, anche tramite altro Consigliere, in apertura della seduta consiliare. Il Segretario Generale ne informa il Consiglio durante l'appello dei presenti. Il Consigliere che non comunichi preventivamente la sua impossibilità a partecipare alla seduta, è considerato assente ingiustificato.

3. Nell'ipotesi di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, si applica la seguente procedura: il Presidente della Provincia contesta al Consigliere interessato le assenze e lo invita a darne giustificazione entro dieci giorni con memoria scritta. In caso di mancata risposta o di risposta ritenuta non idonea a costituire motivata giustificazione, il Consiglio, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, dichiara decaduto il Consigliere.

4. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono disciplinate dalla legge.

Articolo 8 Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Provincia nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Articolo 9 **Sospensione - Supplenza**

1. Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

2. Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica comprese quelle esercitate in enti, aziende, istituzioni nei quali sia stato nominato rappresentante della Provincia.

Articolo 10 **Rimborso spese**

1. I Consiglieri che risiedono fuori del capoluogo del Comune di Savona hanno diritto a percepire il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per il trasferimento dalla loro residenza anagrafica alla sede della Provincia.

2. Nel caso in cui le sedute del Consiglio si svolgano al di fuori della sede della Provincia, ai Consiglieri è assicurato da parte dell'Amministrazione provinciale il servizio di spostamento dalla sede della Provincia al luogo della riunione, o il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il raggiungimento del luogo dalla propria residenza anagrafica.

CAPO III **GRUPPI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO** **E COMMISSIONI TEMPORANEE**

Articolo 11 **Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capigruppo**

1. I Consiglieri provinciali possono costituirsi in Gruppi Consiliari dandone comunicazione scritta al Presidente della Provincia unitamente all'elenco dei componenti e, nel caso di Gruppi composti da almeno due soggetti, al nome del Capogruppo. Un Gruppo Consiliare, per essere tale, può essere costituito anche da un solo soggetto.¹

2. Successivamente alla costituzione dei Gruppi, il Consigliere che non intende continuare a far

¹ Comma modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 43 del 6 agosto 2021

parte del gruppo originario, né aderire ad altro Gruppo già costituito, può costituirne uno nuovo od in alternativa può entrare a far parte di un unico Gruppo Misto.²

3. Ciascun Consigliere non può partecipare a più di un Gruppo Consiliare.

4. I mutamenti nella composizione del Gruppo o nella persona del Capogruppo sono comunicati per iscritto al Presidente della Provincia.

5. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente della Provincia e lo coadiuva nel fornire preventiva informazione ai Gruppi e ai singoli Consiglieri sulle questioni inerenti il Consiglio.

6. Ai Gruppi Consiliari e alla Conferenza dei Capigruppo è riconosciuta autonomia organizzativa e di funzionamento senza maggiori spese a carico del Bilancio dell'Ente.

Articolo 12

Commissione temporanea e speciale di studio

1. Il Consiglio può istituire Commissioni consiliari temporanee e speciali incaricate dello studio di determinati problemi che interessino la vita della Provincia e lo sviluppo dei suoi servizi. In tal caso stabilisce il numero dei membri di cui deve essere composta la Commissione, determina le norme speciali per la sua composizione e ne fissa le attribuzioni.

Articolo 13

Commissione di Indagine – Poteri e modalità di funzionamento

1. Il Consiglio può istituire Commissioni d'indagine temporanee e speciali, con funzione di controllo e garanzia su specifiche attività dell'Amministrazione, a seguito di richiesta motivata di almeno un quinto dei Consiglieri provinciali.

2. Il Consiglio valuta le motivazioni, suffragate da eventuali elementi documentali, e decide a maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Consiglio nell'approvare l'istituzione di una Commissione d'indagine elegge con votazione palese i componenti e stabilisce l'oggetto ed i tempi dell'indagine. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente che è attribuito alle opposizioni ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Svolge le funzioni di segretario il Segretario Generale o un funzionario da lui delegato.

4. La Commissione d'indagine nello svolgimento delle sue funzioni può prendere visione ed ottenere copia di tutti gli atti che abbiano rilevanza sia interna che esterna all'Ente, anche di carattere riservato purché si tratti di atti connessi all'attività dell'Amministrazione. Può sentire anche fuori dell'orario di servizio, tutti i dipendenti della Provincia. Può sentire altresì gli Amministratori in carica, i quali, ove richiesti, devono intervenire alla seduta. Può disporre inoltre, con il loro consenso, l'audizione di persone estranee alla Provincia, compresi ex amministratori o ex dipendenti, per fatti o notizie di cui le stesse possono essere a conoscenza in relazione all'attività dell'Amministrazione.

² Comma modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 43 del 6 agosto 2021

5. Il Presidente della Commissione trasmette la relazione dell'indagine al Presidente della Provincia. Nella relazione dovranno essere evidenziate eventuali posizioni di uno o più componenti della Commissione, difformi da quanto deciso dalla maggioranza.

6. Il Presidente della Provincia sottopone la relazione della Commissione all'esame del Consiglio nella prima seduta utile.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E ORDINE DEL GIORNO

Articolo 14

Prima convocazione dopo le elezioni. Competenze e termini

1. La prima convocazione del Consiglio Provinciale è effettuata dal Presidente della Provincia, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. Il Consiglio provvede alle operazioni di convalida degli eletti ed alle eventuali surroghe.

Articolo 15

Convocazione del Consiglio e Presidenza delle sedute

1. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente. In caso di contestuale assenza del Presidente e del Vicepresidente, la presidenza della seduta è garantita dal Consigliere più giovane di età.

2. In particolare, il Presidente:

- a) mantiene i rapporti con l'Assemblea dei Sindaci e, ove costituiti, con i Gruppi Consiliari, promuove e coordina i rapporti del Consiglio con l'Assemblea, con il Collegio dei revisori dei conti, con le istituzioni e altri organismi ai quali partecipa la Provincia anche attraverso i propri rappresentanti;
- b) garantisce l'imparzialità e la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

Articolo 16

Avviso di convocazione. Modalità invio. Termini

1. L'avviso di convocazione contiene giorno, ora, luogo, in prima e seconda convocazione, carattere della riunione e argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio, deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. La trasmissione viene effettuata per via telematica.

2. Nei casi di urgenza è sufficiente che l'avviso di convocazione sia trasmesso almeno 24 ore prima della seduta.

3. Nel caso in cui lo svolgimento dei lavori sia previsto in più giorni, l'avviso deve indicare la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi della prosecuzione della seduta medesima.

4. Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata all'Albo pretorio della Provincia ed, entro gli stessi termini previsti per la consegna ai Consiglieri, inviata al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei Conti e, per conoscenza, ai Dirigenti della Provincia.

5. Il Presidente della Provincia assicura la diffusione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno con i mezzi ritenuti più opportuni.

6. E' ammesso l'inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno, fatta eccezione per gli atti di cui all'articolo 42, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 17 **Ordine del giorno delle sedute**

1. L'ordine del giorno è costituito dall'elenco degli argomenti da trattare ed è formulato dal Presidente della Provincia.

2. Nell'ordine del giorno, di norma, gli argomenti sono elencati nel seguente ordine di trattazione con definizioni chiare e concise:

- a) approvazione verbali sedute precedenti;
- b) eventuali comunicazioni;
- c) interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno;
- d) tutti gli altri argomenti e, prioritariamente, quelli indicati dal Presidente della Provincia.

3. Nell'ordine del giorno sono specificati gli argomenti che devono essere trattati in seduta segreta.

4. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Articolo 18 **Deposito degli atti**

1. Gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio devono essere depositati presso la segreteria del Consiglio nel giorno della convocazione. Copia informatica degli atti viene salvata, prima della seduta del Consiglio, in apposita area riservata, le cui credenziali d'accesso e istruzioni d'uso sono consegnate ai Consiglieri in carica.

2. Gli schemi del Bilancio sono consegnati ai Consiglieri a mezzo supporto informatico almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio fissata per deliberarli.

Articolo 19
Segretario Generale della Provincia

1. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle sedute del Consiglio. In caso di assenza viene sostituito dal Vice Segretario.

CAPO V
DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Articolo 20
Seduta ordinaria, straordinaria, urgente

1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria, urgente. L'avviso di convocazione deve indicare la tipologia della seduta.

2. *Seduta ordinaria.* Costituisce seduta ordinaria qualunque seduta che non rientri nella tipologia di cui ai commi successivi.

3. *Seduta straordinaria.* Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente della Provincia o su richiesta di un quinto dei Consiglieri. La relativa richiesta di convocazione straordinaria sottoscritta dai richiedenti, deve specificare gli argomenti che devono essere iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio. Il Presidente della Provincia riunisce l'assemblea con l'osservanza di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, in un termine non superiore a dodici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Presidente della Provincia, sentiti i richiedenti, può disporre l'inserimento degli argomenti oggetto della richiesta all'ordine del giorno di una seduta consiliare già programmata, qualora la data prevista rientri nel termine stabilito nel periodo precedente.

4. *Seduta urgente.* Il Consiglio è convocato dal Presidente della Provincia, in seduta urgente, nel caso in cui sussistano motivi di assoluta necessità ed indifferibilità.

Articolo 21
Validità delle sedute - numero legale presenze

1. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia, arrotondato all'unità superiore.

2. All'ora indicata nell'avviso per la prima convocazione o, comunque, entro i successivi trenta minuti, il Presidente fa procedere da parte del Segretario Generale all'appello nominale.

3. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone che si proceda a un secondo appello quando siano trascorsi sessanta minuti dall'ora di prima convocazione.

4. Qualora, anche al secondo appello, il Consiglio non risulti in numero legale, oppure qualora, sebbene la seduta sia validamente costituita, non sia presente la maggioranza necessaria per deliberare, il Presidente aggiorna la seduta al giorno e ora della seconda convocazione.

5. Al giorno e ora indicati nell'avviso per la seconda convocazione o, comunque, entro i successivi sessanta minuti, il Presidente fa procedere all'appello nominale e qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.

Articolo 22 **Sedute pubbliche e segrete**

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche tranne che nei seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio è chiamato ad esprimere giudizi o valutazioni su qualità di correttezza, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - b) quando la segretezza è prevista dalla legge;
 - c) quando il Consiglio stesso decide, con deliberazione motivata, a maggioranza di due terzi dei Consiglieri presenti, che la seduta debba essere segreta per motivi di ordine morale o di interesse pubblico.
2. Le designazioni o nomine dei rappresentanti del Consiglio, ad esso espressamente riservate dalla legge, in enti, aziende od istituzioni, di cui all'articolo 42, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si effettuano in seduta pubblica con scrutinio segreto.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario Generale, il Vice Segretario ed il personale dipendente strettamente necessario per le operazioni di registrazione, vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Aperta la seduta, i Consiglieri che entrano in aula dopo l'appello devono darne comunicazione al Presidente della Provincia. Analogamente se un Consigliere intende lasciare la seduta, anche temporaneamente, deve darne comunicazione al Presidente della Provincia.
5. I Consiglieri delegati sono tenuti ad essere presenti durante la trattazione delle pratiche di loro competenza.
6. La pubblicità dei lavori del Consiglio è garantita anche mediante la registrazione audio delle sedute, ad esclusione di quelle segrete. Tale registrazione è resa disponibile nel sito intranet della Provincia.

Articolo 23 **Sedute aperte**

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente della Provincia indice la seduta "*aperta*" del Consiglio.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dei Parlamenti nazionale ed europeo, del Governo, delle Regioni, dei Comuni, delle Circoscrizioni, di altre Province e delle forze politiche, economiche e sociali, e altri soggetti interessati.
3. In tali sedute, il Presidente, garantendo l'espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei soggetti invitati.
4. Tali sedute del Consiglio possono concludersi con un voto su una mozione, un ordine del giorno,

una risoluzione od una petizione.

5. Il Consiglio Provinciale può essere convocato, congiuntamente ad altri Consigli provinciali e comunali.

Articolo 24 **Ordine di trattazione degli argomenti**

1. Salvo quanto stabilito dai commi seguenti, la seduta inizia con eventuali comunicazioni, della durata di dieci minuti, del Presidente della Provincia e dei Consiglieri Provinciali.

2. Di norma, il primo punto all'ordine del giorno della seduta consiliare consiste nella lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. E' ammessa l'approvazione di verbali di più sedute nella stessa seduta consiliare. Il Consiglio può dare per letti i processi verbali che vengono sottoposti ad approvazione.

3. In ogni seduta il Presidente, dopo le formalità di legge e quelle di cui al presente regolamento, pone in trattazione l'ordine del giorno, seguendo l'ordine in cui gli argomenti sono iscritti nell'avviso di convocazione.

4. Il Presidente, oppure un Consigliere può proporre che tale ordine venga mutato, esponendone i motivi. La proposta si ritiene accettata se nessuno vi si opponga. In caso di opposizione, essa viene sottoposta al Consiglio, che si esprimerà con votazione palese.

5. Nessun argomento può essere trattato in seduta se non iscritto all'ordine del giorno e depositato negli uffici di segreteria del Consiglio, nei termini di cui all'articolo 18, comma 1, a disposizione dei Consiglieri. Tuttavia, in casi di necessità ed urgenza, il Consiglio, con la maggioranza dei suoi componenti, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno.

6. E' fatta salva la facoltà del proponente di ritirare una pratica iscritta all'ordine del giorno del Consiglio prima della sua trattazione. Il ritiro potrà essere disposto anche nel corso della discussione.

7. Nessuno può parlare in Consiglio senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. I Consiglieri parlano dal proprio posto.

8. Il Presidente ha la facoltà di togliere la parola all'oratore quando la comunicazione sia dallo stesso Presidente ritenuta non di particolare importanza. Contro la decisione del Presidente è ammesso appello al Consiglio il quale, dopo avere sentito un oratore a favore ed uno contro, ognuno per non più di dieci minuti, voterà per alzata di mano.

Articolo 25 **Comportamento del pubblico. Poteri del Presidente**

1. Nessuna persona estranea al Consiglio ed ai servizi relativi può introdursi nella parte dell'aula ove siedono i Consiglieri.

2. Il pubblico è ammesso in apposita tribuna o settore riservato e durante le sedute deve assistere

compostamente, in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

3. In caso di oltraggio arrecato al Consiglio o a qualunque dei suoi componenti, il Presidente fa individuare il responsabile, eventualmente chiedendo l'intervento della Forza pubblica, lo fa espellere dal settore riservato al pubblico e denunciare all'autorità competente.

4. Qualora sorga tumulto nell'assemblea, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione.

5. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo e, secondo l'opportunità, la toglie.

6. In quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il giorno e l'ora contestualmente comunicati dal Presidente. Per i soli Consiglieri assenti si procederà all'invio del relativo avviso di convocazione.

CAPO VI DISCUSSIONE

Articolo 26 Mozione d'ordine, questione pregiudiziale, questione sospensiva, fatto personale

1. Hanno la precedenza, tra i Consiglieri iscritti a parlare, quelli che hanno chiesto la parola per mozione d'ordine, per questione pregiudiziale o sospensiva o per fatto personale.

2. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o allo statuto o al regolamento o l'osservazione sul modo col quale è impostata la questione; è questione pregiudiziale la proposta per cui un oggetto all'ordine del giorno non debba trattarsi; è questione sospensiva la proposta per cui la discussione o la deliberazione debba rinviarsi; è fatto personale il ritenersi oggetto di giudizio sulla propria condotta o sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.

3. Il Presidente decide sull'ammissibilità di tali richieste. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio, con votazione palese.

4. La proposta di sospensiva relativa ad un argomento o ad una singola parte di argomento dell'ordine del giorno e la questione pregiudiziale possono essere presentate anche durante la discussione di merito. In ogni caso, nella discussione di esse, potrà parlare a favore e contro la proposta un solo Consigliere e ciascuno per non più di cinque minuti.

Articolo 27 Verifica del numero legale

1. Con l'apertura della seduta, il Consiglio è in numero legale durante lo svolgimento dei lavori, fatta salva la verifica di cui ai commi successivi.

2. La verifica del numero legale, può essere richiesta esclusivamente prima di passare alla

votazione. In tal caso, e comunque quando siano previste maggioranze qualificate nelle votazioni, il Presidente dispone la verifica.

3. Se il Consiglio non risulta in numero legale, la seduta viene sospesa per una durata massima di venti minuti dopodiché, se la mancanza del numero legale persiste, la seduta viene sciolta.

4. Se, in seguito alla verifica, il numero dei Consiglieri presenti è tale da rendere valida la seduta, ma non la votazione, il Presidente sospende la seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali, se il quorum necessario a deliberare si è ricostituito, mette in votazione il punto trattato; in caso contrario, rinvia la votazione alla seduta successiva e passa alla trattazione degli altri punti all'ordine dei lavori.

5. In caso di sospensione della seduta, prima della riapertura della stessa, si deve comunque procedere alla verifica del numero legale. In caso di mancanza del numero legale si applica la procedura di cui al comma 3.

Articolo 28 **Discussione dell'Ordine del Giorno**

1. Per ogni punto all'ordine del giorno, esaurita la discussione ed in assenza di proposte di modifica, si procede alla votazione sulla proposta.

Articolo 29 **Numero e modalità degli interventi**

1. Su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Consigliere, tranne il Presidente della Provincia e l'autore della proposta, può prendere la parola più di una volta in sede di discussione generale e più di una volta in sede di discussione delle singole parti nelle quali l'argomento dovesse risultare suddiviso.

2. L'esame delle proposte formalmente articolate in più parti inizia sempre con la discussione delle singole parti.

3. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.

4. Al termine della relazione, per la cui illustrazione il relatore dispone di venti minuti, i Consiglieri possono parlare per dieci minuti ciascuno. Per argomenti di particolare importanza, di cui all'articolo 42, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il tempo degli interventi nella discussione può essere raddoppiato con preavviso orale al Presidente della Provincia.

5. Dopo la dichiarazione di chiusura della discussione, ha luogo la replica del relatore, entro il limite di quindici minuti.

6. Dopo la replica, ciascun Consigliere esprime la dichiarazione di voto entro il limite di dieci minuti.

7. Per la trattazione di argomenti di particolare importanza, il Presidente della Provincia può stabilire limiti di tempo più ampi.

Articolo 30

Intervento dei Revisori dei conti

1. I Revisori dei conti, nelle sedute nelle quali sono tenuti a presenziare a termini del regolamento di contabilità, sono autorizzati dal Presidente ad intervenire nella discussione, sia su loro richiesta, sia su richiesta dei Consiglieri.

2. I Revisori dei conti nelle sedute nelle quali sono tenuti a presenziare, al fine di non incorrere nella inadempienza di ingiustificata assenza di cui all'articolo 93, comma 11 del regolamento di Contabilità, devono inviare motivata giustificazione scritta in caso di assenza al Segretario Generale. In caso di mancato invio di giustificazione scritta per assenze, il Segretario Generale è tenuto ad informare il Consiglio per le decisioni conseguenti.

Articolo 31

Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti

1. In sede di esame di una proposta di deliberazione, possono essere presentati ordini del giorno ed emendamenti attinenti all'argomento in trattazione. La verifica dell'attinenza viene effettuata dal Presidente della Provincia.

2. Tali ordini del giorno e tali emendamenti possono essere presentati da ciascun Consigliere o dal Presidente della Provincia.

3. Gli emendamenti di norma, salvo casi di particolare urgenza, devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio. Essi devono essere presentati per iscritto, firmati e indirizzati al Presidente della Provincia e al Segretario Generale che li trasmette al Dirigente competente per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Contestualmente gli emendamenti sono trasmessi in copia ai Consiglieri.

Articolo 32

Sospensione della discussione e della seduta

1. Il Presidente richiama all'argomento in discussione l'oratore che se ne discosta e ammonisce quello che pronuncia offese, o turba l'ordine della seduta. Ove il richiamo sia vano per due volte, il Presidente toglie la parola all'oratore. Ove l'ammonizione sia vana per due volte, il Presidente della Provincia dispone l'allontanamento dall'aula del Consigliere.

2. In casi di eccezionale gravità, è in facoltà del Presidente di sospendere la discussione o anche la seduta per un dato tempo e per non oltre un'ora, o di scioglierla. Il Presidente deve in tal caso riconvocare il Consiglio per una data non posteriore a quindici giorni.

3. Il Presidente regola lo svolgimento della discussione impedendo che le argomentazioni siano formulate con parole sconvenienti o riguardino argomenti estranei all'oggetto. Contro la decisione

del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio che deciderà con votazione palese.

CAPO VII VOTAZIONI

Articolo 33 Votazioni

1. A discussione generale esaurita, il Presidente pone in votazione le varie proposte, dopo aver interrogato i proponenti per sapere se le mantengono.
2. Nello stesso modo il Presidente procede dopo la discussione di ogni singola parte in cui risultasse suddiviso un argomento dell'ordine del giorno.
3. Quando un Consigliere lo richieda e il proponente sia consenziente, si votano separatamente le parti di una proposta di deliberazione, di un ordine del giorno, di un emendamento.

Articolo 34 Tipo di votazioni. Compiti degli scrutatori

1. Le votazioni vengono effettuate in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale e, nei casi previsti dalla legge, in forma segreta.
2. Il Presidente, con l'assistenza di due scrutatori rispettivamente uno di maggioranza e uno di minoranza, ne riconosce e proclama l'esito.
3. Qualora sia prevista dalla legge, dallo statuto o venga richiesta da almeno cinque Consiglieri, la votazione avviene per appello nominale. In tal caso, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no". Il Segretario Generale esegue l'appello, a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Generale stesso. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede.
5. Gli scrutatori controllano la regolarità delle operazioni e accertano i risultati della votazione. Nella votazione con schede, redigono un verbale schematico che sottoscrivono unitamente al Segretario della Provincia, e trasmettono al Presidente per il riconoscimento e la proclamazione. A votazione avvenuta il Segretario della Provincia provvede alla distruzione delle schede di votazione.
6. Cominciata la votazione, non si concede la parola ad alcuno prima della proclamazione del voto, salvo che per invocare disposizioni di regolamento sullo svolgimento della votazione.
7. Il voto è sempre personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 35
Votazioni di emendamenti e di ordini del giorno

1. Nel caso in cui siano stati presentati emendamenti alle proposte di deliberazione ed ordini del giorno collegati, le votazioni si svolgeranno cominciando dagli emendamenti e dagli ordini del giorno. I sub-emendamenti sono posti in votazione prima degli emendamenti.
2. Il testo definitivo della proposta, risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene conclusivamente votato nella sua globalità.

Articolo 36
Validità votazioni

1. Il Consiglio può validamente deliberare se è presente la maggioranza dei componenti compreso il Presidente. In seconda convocazione, il Consiglio delibera con la presenza di almeno un terzo dei componenti compreso il Presidente.
2. Gli atti del Consiglio sono approvati quando il numero dei voti favorevoli supera il numero dei voti contrari, salvo che la legge, lo Statuto o i regolamenti richiedano specifiche maggioranze. Gli astenuti sono computati per determinare il numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.³
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e, su richiesta del proponente, può essere iscritta all'ordine del giorno per l'approvazione nella seduta successiva. Nel caso di proposta di deliberazione urgente per scadenza di termini, ovvero quando sia presentata richiesta al Presidente da parte di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, la proposta viene rimessa in votazione nella stessa seduta decorsi dieci minuti dalla precedente votazione. Se anche nella seconda votazione si verifica la parità di voti, la proposta non è approvata e la deliberazione è rinviata alla seduta successiva.

Articolo 37
Rappresentanza delle minoranze. Voto limitato

1. Nelle votazioni in cui sia previsto dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti la riserva di uno o più componenti in rappresentanza della minoranza, si procede a voto limitato. Non è valida la votazione che non determina l'elezione della riserva prevista per la minoranza.
2. Analoga procedura è seguita per la riserva di componenti alla minoranza, concordata tra i vari schieramenti.

³ comma sostituito con delibera del Consiglio provinciale n. 26 del 17 maggio 2018

CAPO VIII

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO

Articolo 38

Interrogazioni ed interpellanze

1. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare interrogazioni o interpellanze inerenti le materie di competenza della Provincia. Esse devono essere formulate per iscritto, firmate e datate, e dirette al Presidente della Provincia. Copia dell'interrogazione o dell'interpellanza dovrà pervenire al Consigliere delegato competente per materia. Il Presidente della Provincia pone l'interrogazione o l'interpellanza all'ordine del giorno della prima seduta, qualora esse siano state presentate almeno sei giorni prima della seduta stessa, non computando a tal fine il giorno del recepimento a protocollo e il giorno della seduta del Consiglio.
2. Il Presidente della Provincia, se espressamente richiesto, risponde per iscritto alla interrogazione. La risposta deve pervenire entro trenta giorni dalla presentazione della interrogazione. La risposta è altresì iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio. Nel caso in cui la risposta non pervenga al Consigliere nel termine previsto, il Presidente, d'intesa con il richiedente, iscrive l'interrogazione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
3. L'interrogazione può essere presentata anche in corso di seduta se è conseguenza della discussione su un punto all'ordine del giorno, fatta salva la facoltà del Presidente di rinviarne la discussione alla seduta successiva. Il Presidente della Provincia ha la facoltà di rispondere subito all'interrogazione presentata senza rispetto dei termini di cui sopra.
4. Il Presidente può rifiutarsi di iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio interpellanze od interrogazioni che riguardino materie estranee alle competenze della Provincia, fatta salva la facoltà del proponente di appellarsi al Consiglio, che deciderà a maggioranza.
5. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene, di norma, nella parte iniziale della seduta del Consiglio, successivamente alle comunicazioni e all'approvazione dei verbali, secondo l'ordine della loro presentazione. Ad esse è riservato, di norma, il tempo massimo di novanta minuti.
6. Se l'interrogante o l'interpellante non è presente in aula al momento della trattazione, si considera rinunciante qualora non abbia chiesto precedentemente il rinvio dell'interrogazione o dell'interpellanza.

Articolo 39

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta al Presidente della Provincia o sia esatta, se il Presidente della Provincia abbia preso o stia per prendere qualche risoluzione su oggetti determinati.
2. L'interrogante ha facoltà di parlare sulla propria interrogazione soltanto dopo la risposta del Presidente, per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni. La risposta e la dichiarazione

sono rese, rispettivamente, nei limiti di dieci e di cinque minuti.

3. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dar luogo a discussione. Qualora l'interrogante non ritenga soddisfacente la risposta verbale o scritta alla sua interrogazione, può presentare un'interpellanza da svolgere in Consiglio, secondo la procedura normale.

Articolo 40 **Interpellanza**

1. L'interpellanza consiste nella domanda al Presidente della Provincia circa le motivazioni di deliberazioni assunte o gli intendimenti riguardanti determinati aspetti della sua amministrazione.

2. L'interpellante svolge la sua interpellanza prima della risposta del Presidente e dopo questa può dichiarare se sia o no soddisfatto, e per quali ragioni. L'illustrazione, la risposta e la dichiarazione sono rese, rispettivamente, nei limiti di cinque, dieci e cinque minuti. Qualora egli non si dichiari soddisfatto, può trasformare l'interpellanza in mozione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Articolo 41 **Mozione**

1. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare per iscritto mozioni su materie di competenza della Provincia. La mozione consiste in una proposta scritta, firmata e datata, relativa ad argomenti di particolare importanza - che possono aver già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza - e finalizzata a determinare una decisione.

2. Sulla mozione parlano per primi i proponenti e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo chiedono, oltre il Presidente della Provincia. La durata degli interventi è contenuta nel limite di dieci minuti. Esaurita la discussione, la mozione, ove anche un solo proponente lo richieda, viene posta in votazione.

3. Il Presidente è tenuto ad iscrivere la mozione all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio successiva alla presentazione della mozione, purché questa sia presentata almeno sei giorni prima della seduta stessa, non computando a tal fine il giorno del recepimento a protocollo e il giorno della seduta del Consiglio.

4. Se il Presidente ritiene che la mozione non riguardi argomenti di competenza della Provincia non la iscrive all'ordine del giorno, ma è tenuto a comunicare la sua decisione alla prima seduta. Contro la decisione del Presidente è ammesso appello al Consiglio che decide con voto palese, sentito un Consigliere a favore, ed uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Se il Consiglio ritiene che la mozione tratti argomenti di propria competenza, la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

Articolo 42 **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno consiste in un documento rivolto ad impegnare il Presidente della Provincia

ad agire su specifici argomenti.

2. Esso può essere presentato da ciascun Consigliere, deve essere firmato, datato e diretto al Presidente della Provincia. Il Presidente della Provincia inserisce la proposta all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio successiva alla presentazione. Esso è posto in votazione subito dopo la chiusura della discussione.

3. L'ordine del giorno può essere presentato anche in corso di seduta, fatta salva la facoltà del Presidente di rinviarne la discussione alla seduta successiva.

Articolo 43

Adesione a strumenti ed atti consiliari presentati da altri Consiglieri

1. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno presentati da altri, ma, agli effetti della discussione, sarà considerato come proponente il primo firmatario. Questi, quando non fosse presente al proprio turno, o rinunci alla parola, è sostituito da altro firmatario.

2. La procedura prevista al comma 1 si applica anche per la firma di proposte di deliberazione ed emendamenti.

CAPO IX VERBALI

Articolo 44

Verbali delle sedute

1. Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio e costituisce il fedele resoconto dell'andamento delle sedute. Esso è costituito da un testo cartaceo e da un supporto magnetico o altro strumento elettronico di registrazione equivalente.

2. Il testo cartaceo contiene le seguenti indicazioni essenziali:

- a) la data, il luogo, l'ora di apertura e quella di chiusura della seduta;
- b) l'indicazione se trattasi di seduta pubblica o segreta, ordinaria, straordinaria o d'urgenza;
- c) i nominativi dei Consiglieri presenti, assenti all'appello e di quelli che abbiano giustificato l'assenza;
- d) il nominativo di chi presiede la seduta e di chi svolge le funzioni di segretario;
- e) i nominativi dei Consiglieri entrati successivamente e di quelli allontanatisi in occasione di ogni votazione;
- f) l'ordine del giorno della seduta, con l'indicazione degli argomenti inseriti nell'eventuale elenco suppletivo;
- g) l'indicazione della presenza del Collegio dei revisori ove la stessa sia prevista;
- h) l'indicazione degli atti e delle deliberazioni adottate;
- i) i nominativi dei Consiglieri e dei soggetti esterni al Consiglio che sono intervenuti nella discussione sulle singole pratiche;
- j) l'indicazione delle eventuali sospensioni della seduta e della ripresa dei lavori.

3. Il supporto magnetico o altro equivalente raccoglie gli interventi dei Consiglieri, dei relatori anche esterni all'organo, le discussioni e quant'altro sia accaduto durante la seduta.
4. La redazione del verbale cartaceo avviene a cura del Segretario Generale, il quale coadiuva il Consiglio per quanto occorre, fa l'appello nominale e tiene nota dei Consiglieri presenti. Il Segretario Generale si avvale per l'adempimento delle sue mansioni delle strutture e del personale dell'ente.
5. Il supporto di cui al comma 3 è conservato agli atti della segreteria del Consiglio, almeno per cinque anni, in duplice esemplare: l'uno, da custodire in apposito armadio munito di serratura di sicurezza e l'altro da mettere a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia apposita richiesta per l'ascolto.
6. Qualsiasi interessato, inoltre, può fare apposita richiesta di rilascio di copia del supporto elettronico di registrazione della seduta e/o di copia integrale o parziale del supporto cartaceo.
7. Al termine del periodo di cui al comma 5, entrambi gli esemplari dei supporti di registrazione vengono depositati presso l'Archivio della Provincia, per essere conservati permanentemente.

Articolo 45 **Verbali delle deliberazioni**

1. Per ogni pratica che si conclude con una deliberazione, l'atto deliberativo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44, comma 2, limitatamente alle lettere a), b), c) e d) e deve contenere il riscontro delle espressioni di voto e l'indicazione del nome dei Consiglieri contrari e astenuti.
2. L'atto deliberativo è sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale e viene depositato presso la segreteria del Consiglio e reso pubblico.

Articolo 46 **Verbali delle sedute segrete**

1. I verbali delle sedute segrete, in forma cartacea, contengono unicamente le indicazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettere a), b), c) e d).
2. I verbali delle sedute segrete sono coperti dal segreto d'ufficio e sono rilasciati in copia, su supporto elettronico e/o su supporto cartaceo, esclusivamente ai Consiglieri che ne facciano richiesta scritta.

Articolo 47 **Visione, approvazione e sottoscrizione dei verbali delle sedute**

1. Il verbale della seduta, su supporto cartaceo, rimane a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria del Consiglio, per eventuali osservazioni o modifiche, almeno cinque giorni prima della seduta fissata per l'approvazione.

2. All'inizio della seduta fissata per l'approvazione, il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessun Consigliere si pronuncia, il verbale si intende approvato. Nessuna correzione od aggiunta può essere apportata al verbale dopo l'approvazione da parte del Consiglio. Il verbale viene reso pubblico solo dopo l'approvazione, nonché messo a disposizione sul sito informatico interno dell'Ente.

CAPO X PUBBLICITA' INFORMATICA DELLE DELIBERAZIONI E DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO

Articolo 48 Pubblicità informatica delle deliberazioni e degli atti del Consiglio

1. Le deliberazioni e gli atti del Consiglio sono resi disponibili nel sito internet della Provincia.

CAPO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49 Rispetto delle norme procedurali

1. E' data facoltà ad ogni Consigliere di richiedere al Presidente, in ogni momento della seduta stessa, il rispetto e l'osservanza puntuale delle norme procedurali contenute nel presente regolamento.

Articolo 50 Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. Il presente regolamento è approvato in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le eventuali modifiche sono discusse e deliberate dal Consiglio con le stesse modalità.